Allegato A

TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI PER LA REGOLAZIONE DELLE PARTITE FISICHE ED ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI BILANCIAMENTO DEL GAS NATURALE (TISG)

Valido dall'1 ottobre 2024

Allegato A alla deliberazione 16 aprile 2019, 148/2019/R/GAS - versione integrata e modificata dalle deliberazioni 222/2020/R/GAS, 496/2021/R/GAS, 13/2022/R/GAS, 555/2022/R/GAS e 333/2024/R/GAS

TITOLO 1 DEFINIZIONI E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 5

ARTICOLO 1 DEFINIZIONI 5

ARTICOLO 2 FINALITÀ ED OGGETTO 7

TITOLO 2 DISPOSIZIONI GENERALI 8

ARTICOLO 3 RESPONSABILITÀ DELLE ATTIVITÀ DI *SETTLEMENT* DEL SERVIZIO DI BILANCIAMENTO 8

TITOLO 3 PRELIEVO ANNUO E PROFILAZIONE CONVENZIONALE DEI PRELIEVI 8

SEZIONE 1 PRELIEVO ANNUO 8

ARTICOLO 4 DETERMINAZIONE DEL PRELIEVO ANNUO 8

SEZIONE 2 PROFILAZIONE CONVENZIONALE DEL PRELIEVO 10

ARTICOLO 5 PROFILI DI PRELIEVO STANDARD 10

ARTICOLO 6 FATTORE DI CORREZIONE CLIMATICA W_{KR} 11

ARTICOLO 7 ASSEGNAZIONE DEL PROFILO DI PRELIEVO STANDARD AI PDR 11

TITOLO 4 SESSIONI DI BILANCIAMENTO 12

ARTICOLO 8 OGGETTO 12

SEZIONE 1 ATTIVITÀ SVOLTE DAL SII 13

ARTICOLO 9 AGGREGAZIONE DELLE MISURE E PROFILAZIONE 13

SEZIONE 2 ATTIVITÀ SVOLTE DAL RESPONSABILE DEL BILANCIAMENTO 14

ARTICOLO 10 DETERMINAZIONE DEI PRELIEVI ATTESI 14

ARTICOLO 11 DETERMINAZIONE DELLE PARTITE FISICHE GIORNALIERE PROVVISORIE DI COMPETENZA DI CIASCUN UDB 15

ARTICOLO 12 DETERMINAZIONE DELLE PARTITE FISICHE GIORNALIERE DEFINITIVE DI COMPETENZA DI CIASCUN UDB 16

ARTICOLO 13 DETERMINAZIONE DELLA DIFFERENZA TRA IMMESSO E PRELEVATO ATTESO 17

SEZIONE 3 DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DI BILANCIAMENTO 18

ARTICOLO 14 CORRISPETTIVI DI DISEQUILIBRIO 18

ARTICOLO 15 CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO 18

ARTICOLO 16 COMPENSAZIONE ECONOMICA DELLE DIFFERENZE FRA CONSUMI STIMATI ED EFFETTIVI 18

ARTICOLO 17 CORRISPETTIVI VARIABILI 19

TITOLO 5 SESSIONI DI AGGIUSTAMENTO 19

ARTICOLO 18 OGGETTO 19

SEZIONE 1 ATTIVITÀ SVOLTE DAL SII 20

ARTICOLO 19 AGGREGAZIONE DELLE MISURE E PROFILAZIONE 20

SEZIONE 2 ATTIVITÀ SVOLTE DAL RESPONSABILE DEL BILANCIAMENTO 21

ARTICOLO 20 DETERMINAZIONE DELLE PARTITE FISICHE GIORNALIERE DI COMPETENZA DI CIASCUN UDB 21

ARTICOLO 21 DETERMINAZIONE DELLA DIFFERENZA TRA IMMESSO E PRELEVATO 22

SEZIONE 3 DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DI AGGIUSTAMENTO 23

ARTICOLO 22 CONGUAGLIO CORRISPETTIVI DI DISEQUILIBRIO 23

ARTICOLO 23 CONGUAGLIO CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO 23

ARTICOLO 24 CONGUAGLIO DELLA COMPENSAZIONE ECONOMICA DELLE DIFFERENZE FRA CONSUMI STIMATI ED EFFETTIVI 24

ARTICOLO 25 CONGUAGLIO CORRISPETTIVI VARIABILI 25

TITOLO 6 PIATTAFORMA INFORMATICA 25

SEZIONE 1 PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA GESTIONE DEI DATI FUNZIONALI AL *SETTLEMENT* 25

ARTICOLO 26 PIATTAFORMA INFORMATICA 25

TITOLO 7 OBBLIGHI INFORMATIVI 26

SEZIONE 1 OBBLIGHI INFORMATIVI RELATIVI ALLE RELAZIONI DI CORRISPONDENZA E AI DATI RILEVANTI COSTITUENTI L'RCU 26

ARTICOLO 27 OBBLIGHI INFORMATIVI PER IL SII 26

SEZIONE 2 OBBLIGHI INFORMATIVI RELATIVI ALLE SESSIONI DI BILANCIAMENTO. 27

ARTICOLO 28 OBBLIGHI INFORMATIVI PER IL SII 27

ARTICOLO 29 OBBLIGHI INFORMATIVI PROPRI DELLE IMPRESE DI TRASPORTO 28

ARTICOLO 30 OBBLIGHI INFORMATIVI PROPRI DEL RESPONSABILE DEL BILANCIAMENTO 28

SEZIONE 3 OBBLIGHI INFORMATIVI RELATIVI ALLA SESSIONE DI AGGIUSTAMENTO 29

ARTICOLO 31 OBBLIGHI INFORMATIVI PER IL SII 29

ARTICOLO 32 OBBLIGHI INFORMATIVI PROPRI DELLE ALTRE IMPRESE DI TRASPORTO 30

ARTICOLO 33 OBBLIGHI INFORMATIVI PROPRI DEL RESPONSABILE DEL BILANCIAMENTO 31

TITOLO 1
DEFINIZIONI E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni e quelle di cui all'articolo 1 del TIB:

a) **anno termico** è il periodo che intercorre tra l'1 ottobre di ogni anno e il 30 settembre dell'anno successivo;

b) **Autorità** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

c) **categoria d'uso** è l'elemento che caratterizza ciascun punto di prelievo in funzione della destinazione d'uso del gas; le categorie d'uso del gas sono definite nella Tabella 1;

d) **classe di prelievo** è l'elemento che caratterizza ciascun punto di prelievo in funzione dei giorni settimanali di prelievo; le classi di prelievo sono definite nella Tabella 2;

e) ***city gate*** è il punto di riconsegna della rete di trasporto o ReMi interconnesso con una rete di distribuzione;

f) **disequilibrio** è il termine *DS* di cui all'articolo 16bis.1 della deliberazione n. 137/02;

g) **giorno-gas** è il periodo di 24 ore consecutive che inizia alle 06.00 di ciascun giorno di calendario e termina alle 06.00 del giorno di calendario successivo;

h) **impresa di trasporto** è l'impresa che svolge l'attività di trasporto;

i) **PdR** è il punto di riconsegna della rete di distribuzione;

j) **periodo annuale di esercizio dell'impianto termico** è il periodo definito dal Decreto del Presidente dalla Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, articolo 9 comma 2 e successive modificazioni; per la zona climatica F definita all'articolo 2, comma 1, del medesimo Decreto si assume convenzionalmente come periodo annuale di esercizio dell'impianto termico il periodo intercorrente tra il 5 settembre ed il 15 giugno;

k) **prezzo di sbilanciamento** è il prezzo di sbilanciamento applicabile al disequilibrio dell'utente del bilanciamento determinato ai sensi dell'Articolo 5 del TIB e dell'articolo 22 del Regolamento;

l) **profilo di prelievo standard** è il vettore composto da valori percentuali giornalieri, che definisce la ripartizione convenzionale giornaliera dei prelievi di ciascun PdR in ciascun anno sulla base della categoria d'uso, della classe di prelievo e della zona climatica associati al medesimo PdR;

m) **PdR serviti da un UdD** o **nella titolarità di un UdD** sono i punti di riconsegna compresi nel contratto per il servizio di distribuzione di cui l'UdD è titolare e con riferimento ai quali, quindi, il medesimo UdD è responsabile dei prelievi ai fini del bilanciamento;

n) **PdR con uso civile** sono tutti i punti di riconsegna della rete di distribuzione diversi dai PdR con uso tecnologico che utilizzano il gas naturale per uno o

più dei seguenti scopi: il riscaldamento, la cottura cibi, la produzione di acqua calda sanitaria, il condizionamento;

o) **PdR con uso tecnologico** sono i punti riconsegna della rete di distribuzione che utilizzano il gas nell'ambito di attività produttive industriali o artigianali;

p) **PdR misurati mensilmente con dettaglio giornaliero o PdR MG** sono i punti di riconsegna cui si applicano le disposizioni dell'Articolo 51, comma 51.1 del TIVG;

q) **PdR misurati mensilmente o PdR MM** sono i punti di riconsegna non dotati di *smart meter* per i quali i tentativi di raccolta della misura sono definiti all'Articolo 50, comma 50.1, lettera d) del TIVG e quelli dotati di *smart meter*, cui si applicano le disposizioni dell'Articolo 51, comma 51.2 del TIVG;

r) **PdR misurati con frequenza diversa da quella mensile o con dettaglio giornaliero o PdR MY** sono tutti gli altri punti di riconsegna cui, quindi, non si applicano le disposizioni che definiscono i PdR MG e i PdR MM;

s) **RCU** è il Registro Centrale Ufficiale del SII;

t) **regione climatica** è ciascuna delle diciotto zone, omogene per condizioni climatiche ed associate ad un osservatorio meteorologico, nelle quali è stato suddiviso dall'RdB il territorio nazionale raggiunto da reti di trasporto;

u) **relazione di corrispondenza** è la relazione che, ai sensi dell'Allegato A della deliberazione 155/2019/R/gas, definisce per ciascun PdR, presente nel contratto di distribuzione di un UdD, a quale UdB debbano essere ricondotti i prelievi;

v) **ReMi** è il punto di riconsegna della rete di trasporto;

w) **responsabile del bilanciamento** o **RdB** è l'impresa di trasporto maggiore;

x) **rete** è un insieme di gasdotti di trasporto su scala nazionale e regionale ovvero su scala solo nazionale o regionale a topologia connessa;

y) **sessione di bilanciamento provvisorio** è l'insieme delle attività con le quali l'RdB determina giornalmente, nel giorno successivo a quello di competenza, le partite fisiche giornaliere del gas prelevato di competenza di ciascun UdB;

z) **sessione di bilanciamento definitivo** è l'insieme delle attività con le quali l'RdB determina mensilmente le partite fisiche giornaliere del gas prelevato di competenza di ciascun UdB, con riferimento a ciascun giorno gas del mese precedente, funzionali all'applicazione dei corrispettivi di trasporto e bilanciamento;

aa) **sessione di aggiustamento** è l'insieme delle attività con le quali l'RdB determina annualmente le partite fisiche ed economiche di competenza di ciascun UdB inerenti ai conguagli relativi agli anni precedenti, dovuti alla disponibilità di nuovi dati di misura o alla rettifica di dati di misura precedenti;

bb) ***settlement*** è la determinazione, operata dall'RdB, delle partite fisiche ed economiche funzionali all'erogazione del servizio di trasporto e bilanciamento;

cc) **SII** è il Sistema Informativo Integrato istituito ai sensi della legge 129/10;

dd) **utente del bilanciamento** o **UdB** è l'utente del servizio di trasporto e bilanciamento;

ee) **utente della distribuzione** o **UdD** è l'utente del servizio di distribuzione;

ff) **zona climatica** è l'elemento che caratterizza ciascun PdR in funzione del periodo di esercizio dell'impianto termico; le zone climatiche sono definite nel Decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, articolo 2 comma 1.

***

gg) **deliberazione n. 137/02** è la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e modificata;

hh) **deliberazione n. 138/04** è la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente integrata e modificata;

ii) **deliberazione 155/2019/R/gas** è la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 155/2019/R/gas;

jj) **deliberazione 181/2020/R/gas** è la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2020, 181/2020/R/gas;

kk) **TIB** è il Testo Integrato del Bilanciamento, allegato alla deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas (Allegato A);

kk) ll) **TIVG** è il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, allegato alla deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/com (Allegato A).

Articolo 2
Finalità ed oggetto

2.1 Il presente provvedimento è volto ad assicurare l'efficiente erogazione dei servizi di bilanciamento e di trasporto del gas naturale, con riferimento alla determinazione dell'energia prelevata di competenza di ciascun UdB (*settlement*).

2.2 Ai fini di cui al comma 2.1, il presente provvedimento:

a) definisce i criteri di identificazione dei PdR soggetti a profilazione convenzionale del prelievo;

b) definisce le modalità di profilazione convenzionale del prelievo;

c) disciplina le modalità di esecuzione delle sessioni di bilanciamento;

d) disciplina le modalità di esecuzione delle sessioni di aggiustamento;

e) definisce le responsabilità e gli obblighi informativi in capo all'RdB, alle imprese di trasporto, agli UdB, agli UdD, alle imprese di distribuzione e al SII funzionali all'applicazione di quanto ivi previsto.

TITOLO 2
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3
Responsabilità delle attività di settlement del servizio di bilanciamento

3.1 L'RdB gestisce il *settlement* presso tutti i ReMi mediante il necessario coordinamento con le imprese di trasporto e le imprese di distribuzione, secondo le modalità e nei termini previsti nel presente provvedimento.

3.2 L'RdB:

a) determina le partite fisiche ed economiche delle sessioni di bilanciamento e delle sessioni di aggiustamento di cui rispettivamente al TITOLO 4 e al TITOLO 5 del presente provvedimento;

b) gestisce la piattaforma informatica funzionale alla messa a disposizione delle informazioni ai soggetti interessati ai sensi del presente provvedimento.

3.3 Il SII, in qualità di soggetto responsabile per la certificazione dei flussi informativi ricevuti, l'archiviazione e la messa a disposizione delle misure agli utenti, gestisce gli scambi informativi funzionali allo svolgimento da parte dell'RdB, e delle altre imprese di trasporto per quanto di competenza, delle sessioni di bilanciamento e di aggiustamento ai sensi del TITOLO 4 e del TITOLO 5.

3.4 L'RdB, il SII e le altre imprese di trasporto, ciascuno per quanto di competenza, segnalano all'Autorità eventuali anomalie o inadempimenti da parte dei soggetti coinvolti nelle procedure di *settlement*.

TITOLO 3
PRELIEVO ANNUO E PROFILAZIONE CONVENZIONALE DEI PRELIEVI

SEZIONE 1
Prelievo annuo

Articolo 4
Determinazione del prelievo annuo

4.1 Il parametro indicatore del prelievo annuo (di seguito: CA_{PdR}) è determinato e aggiornato dal SII per ciascun PdR una volta entro il 20 giugno, ed eventualmente ricalcolato entro il 5 agosto sulla base delle segnalazioni pervenute entro il 20 luglio dalle imprese di distribuzione e dagli UdD, sulla base dei dati di misura più recenti disponibili.

4.2 Per i PdR MM e per i PdR MY il valore del parametro CA_{PdR} è determinato secondo la seguente formula:

$$CA_{PdR} = \sum_{z \in Z} \left[\frac{\left(mis_{z+1,PdR} - mis_{z,PdR}\right)}{\sum_{k=d_z}^{d_z+1} p^{\%}_{PROF,k}} \cdot \sum_{k=a_z}^{a_z+1} p^{\%}_{PROF_Nk} \right]$$

dove:

- $mis_{z,PdR}$ è la misura relativa al PdR appartenente all'insieme Z;
- $mis_{z+1,PdR}$ è la misura successiva a $mis_{z,PdR}$ in ordine temporale;
- Z è l'insieme che comprende la prima misura utile, l'ultima misura utile e tutte le misure tra queste comprese in ordine temporale, dove la prima misura utile è la prima misura relativa ad un giorno precedente l'inizio del periodo di calcolo e l'ultima misura utile è il più recente dato di misura disponibile. Per periodo di calcolo s'intende un periodo di 365 giorni, ovvero 366 se include il 29 febbraio, che termina con la data dell'ultima misura utile;
- d_z e d_{z+1} sono le date cui le misure $mis_{z,PdR}$ e $mis_{z+1,PdR.}$ si riferiscono;
- a_z è la data più recente fra d_z e la data del primo giorno del periodo di calcolo;
- a_{z+1} è la data meno recente fra d_{z+1} e la data dell'ultimo giorno del periodo di calcolo;
- $p^{\%}_{PROF_Nk}$ è il valore percentuale per il giorno k del profilo di prelievo standard *PROF* di cui alla Tabella 3 associato al PdR corrispondente ad un valore di W_{kr} pari a 1;
- $p^{\%}_{PROF,k}$ è il valore percentuale per il giorno k del profilo di prelievo standard *PROF* di cui alla Tabella 3 associato al PdR aggiornato sulla base del termine W_{kr} come da ultimo determinato e pubblicato dall'RdB ai sensi del comma 6.3.

4.3 Per i PdR MG il valore di CA_{PdR} è calcolato come somma delle misure giornaliere validate dall'impresa di distribuzione e da questa trasmesse al SII nel rispetto della regolazione vigente in materia. Relativamente ai PdR con componente termica si applica la seguente formula:

$$CA_{PdR} = \sum_{k \in a} \left[\frac{C_k - C_E}{W_{kr}} + C_E \right]$$

dove:

- C_K è il prelievo relativo al giorno k;
- C_E è il minore fra C_K e il prelievo giornaliero medio dei mesi da maggio a settembre, escluso agosto;
- W_{kr} è il termine come da ultimo determinato dall'RdB ai sensi del comma 6.3 ed assume il valore 1 nei giorni al di fuori del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico.

4.4 Nei casi in cui *mis1* e *mis2* non sono disponibili per prima attivazione della fornitura, il prelievo annuo CA_{PdR} coincide con il prelievo annuo stimato comunicato dall'UdD all'impresa di distribuzione ai sensi dell'articolo 13, comma

13.3, lettera a), punto a6) della deliberazione n. 138/04 e da questi al SII ai sensi della regolazione vigente in materia. Nei casi di voltura della fornitura, il prelievo annuo CA_{PdR} coincide con il prelievo annuo stimato comunicato al SII ai sensi della regolazione vigente in materia.

4.5 Con riferimento ai PdR MY per i quali non sia stato possibile determinare, per assenza di nuove misure, un valore di CA_{PdR} diverso da quello utilizzato in precedenza, il SII aggiorna il valore di CA_{PdR} anche in corso d'anno, qualora si rendano disponibili nuovi dati di misura.

SEZIONE 2
Profilazione convenzionale del prelievo

Articolo 5
Profili di prelievo standard

5.1 I profili di prelievo standard sono definiti nella Tabella 3.

5.2 Il valore giornaliero percentuale $p^{\%}_{PROF,k}$ dei profili di prelievo standard è espresso dalla seguente formula:

$$p^{\%}_{PROF,k} = W_{kr} * \beta 1_{PROF} * c1^{\%}_{i,j,k} + \beta 2_{PROF} * c2^{\%}_{k} + \beta 3_{PROF} * t1^{\%}_{j,k} + \beta 4_{PROF} * c4^{\%}_{k}$$

$$\forall i \in \{A, B, C, D, E, F\} \text{ e } \forall j \in \{1,2,3\}$$

dove:

- *A, B, C, D, E, F* sono le zone climatiche;
- *1, 2, 3* sono le classi di prelievo di cui alla Tabella 2;
- $c1^{\%}_{i,j,k}$ è il valore percentuale nel giorno *k* del prelievo standard associato all'uso del gas per il riscaldamento, alla zona climatica *i* e alla classe di prelievo *j*; tale valore percentuale si riferisce a condizioni statisticamente normali per il giorno *k*;
- $c2^{\%}_{k}$ è il valore percentuale nel giorno *k* del prelievo standard associato all'uso del gas per cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria;
- $t1^{\%}_{j,k}$ è il valore percentuale nel giorno *k* del prelievo standard associato all'uso tecnologico del gas e alla classe di prelievo *j*;
- $c4^{\%}_{k}$ è il valore percentuale nel giorno *k* del prelievo standard associato all'uso del gas per il condizionamento;
- $\beta 1_{PROF}$, $\beta 2_{PROF}$, $\beta 3_{PROF}$ e $\beta 4_{PROF}$ sono i coefficienti, definiti nella Tabella 3, con cui è caratterizzato ciascun profilo;
- W_{kr} è un fattore di correzione climatica associato al giorno *k* e alla regione climatica *r*.

5.3 Entro l'inizio dell'anno termico l'RdB aggiorna e pubblica sul proprio sito internet i valori $c1^{\%}_{i,j,k}$, $c2^{\%}_{k}$, $t1^{\%}_{j,k}$ e $c4^{\%}_{k}$.

Articolo 6
Fattore di correzione climatica W_{kr}

6.1 Il fattore di correzione climatica W_{kr} esprime il rapporto, relativo ad un giorno gas *k* e alla regione climatica *r*, fra la componente termica del consumo stimata per il medesimo giorno sulla base delle condizioni effettive e la componente termica del consumo attesa alle condizioni di riferimento utilizzate per il calcolo del termine $c1^{\%}_{i,j,k}$ di cui al comma 5.2.

6.2 Ciascuna impresa di trasporto pubblica sul proprio sito internet per ciascun *city gate* la regione climatica *r* cui appartiene.

6.3 L'RdB pubblica il valore di W_{kr} entro le ore 11:00 del giorno precedente al giorno *k* e lo aggiorna a scadenze predefinite nel proprio codice di rete fino alle ore 18:00 del giorno successivo al giorno *k*.

6.4 L'RdB pubblica sul proprio sito internet la metodologia utilizzata per il calcolo del valore di W_{kr}.

Articolo 7
Assegnazione del profilo di prelievo standard ai PdR

7.1 Ogni anno, con tempistiche compatibili con il termine di cui al comma 27.1, il SII assegna a tutti i PdR un profilo di prelievo standard tra quelli elencati nella Tabella 3, in funzione della categoria d'uso, della classe di prelievo e della zona climatica, al fine di un suo utilizzo nell'anno termico successivo.

7.2 Con riferimento ai PdR con uso civile il SII associa la categoria d'uso del gas di cui alla Tabella 1 come segue:

a) ai PdR con CA_{PdR} inferiore a 500 Smc è associata la categoria d'uso C2;

b) ai PdR con CA_{PdR} compreso tra 500 e 5.000 Smc è associata la categoria d'uso C3;

c) ai PdR con CA_{PdR} superiore a 5.000 Smc è associata la categoria d'uso C1.

7.3 I titolari dei PdR con uso civile possono chiedere al SII, in alternativa a quanto previsto al comma precedente, l'associazione alla categoria corrispondente al proprio uso. In tal caso, il titolare attesta, attraverso l'invio al proprio UdD di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, l'utilizzo del gas corrispondente al proprio uso e si impegna a comunicare tempestivamente, con le medesime modalità, le modifiche che dovessero intervenire.

7.4 Gli UdD sono tenuti a chiedere ai propri clienti finali titolari di PdR con uso tecnologico una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente le informazioni relative alla categoria d'uso del gas e alla classe di prelievo da associare al proprio PdR.

7.5 Ai fini dell'assegnazione dei profili di prelievo standard per l'anno termico successivo, gli UdD trasmettono al SII le informazioni derivanti dalle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 7.3 e al comma 7.4 entro il 10 giugno dell'anno in cui sono state acquisite, secondo le modalità dal medesimo definite. Tali informazioni rimangono valide fino alla presentazione di una nuova dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante la variazione di categoria d'uso del gas e la classe di prelievo da associare al PdR.

7.6 Il SII assegna ai PdR con uso tecnologico per i quali non è pervenuta la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 7.4, entro i termini stabiliti al comma 7.5, la categoria d'uso T2 di cui alla Tabella 1 e la classe di prelievo 3 di cui alla Tabella 2 del presente provvedimento. Nel caso di PdR MG per i quali esista evidenza del prelievo in tutti i giorni della settimana, il SII assegna la classe di prelievo 1 o, comunque, quella maggiormente rispondente all'andamento del prelievo giornaliero effettivo registrato dal gruppo di misura, dandone comunicazione all'UdD.

7.7 Il SII associa a ciascun PdR la zona climatica nella quale è localizzato il medesimo punto.

TITOLO 4
SESSIONI DI BILANCIAMENTO

Articolo 8
Oggetto

8.1 Il presente Titolo disciplina le modalità con cui l'RdB determina, con riferimento a ciascun mese *m*, per ciascun UdB:

- le partite fisiche provvisorie del gas prelevato di sua competenza per ciascun giorno gas;
- le partite fisiche definitive del gas prelevato di sua competenza per ciascun giorno gas;
- i corrispettivi per il bilanciamento giornaliero.

8.2 Ai fini di cui al comma 8.1, l'RdB gestisce:

a) su base giornaliera, un'apposita sessione di bilanciamento provvisorio comprendente:
   i) l'acquisizione dei dati rilevanti dal SII e dalle altre imprese di trasporto;
   ii) l'attività relativa alla determinazione delle partite fisiche giornaliere provvisorie e la conseguente messa a disposizione agli UdB;

b) su base mensile, un'apposita sessione di bilanciamento definitivo comprendente:
   i) l'acquisizione delle misure aggregate e profilate dal SII, di cui alla successiva SEZIONE 1;
   ii) l'attività relativa alla determinazione delle partite fisiche giornaliere, funzionali all'attribuzione mensile su base giornaliera agli UdB, con

dettaglio per UdD, delle partite di gas prelevato nei PdR, di cui alla successiva SEZIONE 2;

iii) l'attività relativa alla determinazione e liquidazione delle partite economiche di bilanciamento agli UdB, di cui alla successiva SEZIONE 3.

SEZIONE 1
Attività svolte dal SII

Articolo 9
Aggregazione delle misure e profilazione

9.1 Il SII sulla base dell'elenco dei PdR di cui al comma 27.3 e delle informazioni trasmesse dalle imprese di distribuzione determina, con riferimento al mese *m* di competenza della sessione di bilanciamento definitivo e a ciascun UdB, con dettaglio per *city gate* e per UdD, nel rispetto delle relazioni di corrispondenza, i prelievi giornalieri $G_{UdD,UdB,k}$, $GID_{UdD,UdB,k}$, $M_{UdD,PROF,UdB,k}$ e $Y_{UdD,PROF,UdB,k}$, distinti per tipologia di profilo di prelievo standard *PROF*, dopo aver effettuato le seguenti aggregazioni:

a) la somma nel giorno *k* dei prelievi dei PdR MG serviti dall'UdD:

$$G_{UdD,k} = \sum_{PdR} p_{PdR,k} \qquad \forall UdD, \forall k \in m$$

dove:

- $p_{PdR,k}$ è la misura del prelievo, nel giorno *k*, di un PdR MG, fornito dall'UdD, espresso in Smc;

b) il prelievo, espresso in Smc, relativo al giorno *k* dell'insieme dei PdR MM serviti dall'UdD e a cui è associato il profilo di prelievo standard *PROF*:

$$M_{UdD,PROF,k} = p^{\%}_{PROF,k} \cdot \sum_{PdR} \left[\frac{\left(mis_{z+1,PdR} - mis_{z,PdR}\right)}{\sum_{i=d_z}^{d_z+1} p^{\%}_{PROF,i}} \right]$$

$$\forall UdD, \forall PROF, \forall k \in m$$

dove:

- $mis_{z,PdR}$ è la più recente misura del PdR che precede $mis_{z+1,PdR}$;
- $mis_{z+1,PdR}$ è la prima misura successiva al giorno *k*, ovvero, se non vi sono misure successive al giorno *k*, l'ultima misura disponibile;
- $p^{\%}_{PROF,k}$ è il valore percentuale per il giorno *k* del profilo di prelievo standard *PROF* di cui alla Tabella 3 associato al PdR aggiornato sulla base del termine W_{kr}, determinato e pubblicato dall'RdB alle ore 18:00 del giorno successivo a quello di competenza *k*;
- d_z e d_{z+1} sono le date cui le misure $mis_{z,PdR}$ e $mis_{z+1,PdR}$ si riferiscono; in mancanza di misure effettive si usano stime basate sulla stessa formula della successiva lettera c);

c) il prelievo, espresso in Smc, relativo al giorno *k* dell'insieme dei PdR MY serviti dall'UdD e a cui è associato il profilo di prelievo standard *PROF*:

$$Y_{UdD,PROF,k} = \sum_{PdR} CA_{PdR} \cdot p^{\%}_{PROF,k} \qquad \forall UdD, \forall PROF, \forall k \in m$$

dove:

- CA_{PdR} è il prelievo annuo associato al PdR, determinato nel rispetto di quanto indicato all'Articolo 4;
- $p^{\%}_{PROF,k}$ è il valore percentuale per il giorno *k* del profilo di prelievo standard *PROF* di cui alla Tabella 3 associato al PdR aggiornato sulla base del termine W_{kr} determinato e pubblicato dall'RdB alle ore 18:00 del giorno successivo a quello di competenza *k*;

d) il prelievo giornaliero GID_k, espresso in Smc, nella titolarità dell'impresa di distribuzione, con l'indicazione dell'UdD responsabile della fornitura.

9.2 Ai fini delle aggregazioni di cui al comma 9.1, lettere a) e b), il SII verifica che i prelievi di ciascun PdR siano coerenti con i dati in proprio possesso, ovvero che l'impresa di distribuzione ne abbia confermato la correttezza nei termini di cui all'Articolo 28.

9.3 La verifica di coerenza è condotta sulla base di criteri individuati dal SII in coordinamento con l'RdB, e verificati dal Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità. Fra i criteri del presente comma è compreso il confronto fra il prelievo calcolato ed un valore di riferimento determinato in base alla portata massima del gruppo di misura del PdR.

9.4 Almeno nei casi di prelievi che risultino incoerenti sulla base del confronto con il gruppo di misura oppure che vengano esclusi dal processo in esito alle procedure di calcolo e nel caso in cui non sia possibile attribuire un prelievo al PdR, ai fini dell'aggregazione di cui al presente articolo, il SII attribuisce al PdR un prelievo convenzionale in relazione ai giorni in cui si presentano i suddetti casi determinato in base al prelievo annuo di cui al precedente Articolo 4 e al profilo di prelievo attribuito al PdR ai sensi del precedente comma 7.1. L'attribuzione del prelievo convenzionale ai sensi del presente comma è esplicitata nelle comunicazioni di cui al comma 28.1.

SEZIONE 2
Attività svolte dal responsabile del bilanciamento

Articolo 10
Determinazione dei prelievi attesi

10.1 L'RdB determina giornalmente a partire dalle informazioni messe a disposizione dal SII ai sensi del successivo comma 27.2:

a) per ciascun *city gate* il prelievo atteso relativo al giorno *k* dell'insieme dei PdR MY e dei PdR MM serviti da un UdD e associati ad un UdB in base alla

relazione di corrispondenza, espresso in Smc distinto per tipologia di profilo di prelievo standard *PROF*:

$$\left.\begin{matrix} Y^{prev}_{UdD,PROF,UdB,k} \\ M^{prev}_{UdD,PROF,UdB,k} \end{matrix}\right\} = \sum_{PdR} CA_{PdR} \cdot p^{\%prev}_{PROF,k} \qquad \forall UdD, \forall PROF$$

dove:

- CA_{PdR} è il prelievo annuo associato al PdR;
- $p^{\%prev}_{PROF,k}$ è il valore percentuale per il giorno *k* del profilo di prelievo standard *PROF* di cui alla Tabella 3 associato al PdR aggiornato sulla base del termine W_{kr}, determinato e pubblicato dall'RdB alle ore 11:00 del giorno di competenza *k*;

b) il prelievo giornaliero atteso relativo al giorno k dell'insieme dei PdR MY e dei PdR MM associati all'UdB, espresso in Smc, distinti per tipologia di profilo di prelievo standard PROF e per *city gate*

$$Y^{prev}_{UdB,PROF,k} = \sum_{UdD} Y^{prev}_{UdD,PROF,UdB,k} \qquad \forall UdB, \forall PROF$$

$$M^{prev}_{UdB,PROF,k} = \sum_{UdD} M^{prev}_{UdD,PROF,UdB,k};$$

c) i prelievi di cui alla lettera precedente aggregati per tipologia di profilo di prelievo standard PROF e distinti per *city gate*:

$$Y^{prev}_{UdB,k} = \sum_{PROF} Y^{prev}_{UdB,PROF,k} \qquad \forall UdB$$

$$M^{prev}_{UdB,k} = \sum_{PROF} M^{prev}_{UdB,PROF,k};$$

Articolo 11

Determinazione delle partite fisiche giornaliere provvisorie di competenza di ciascun UdB

11.1 L'RdB determina per ogni giorno *k*, sulla base delle informazioni messe a disposizione dal SII ai sensi del comma 27.2 e dalle altre imprese di trasporto interconnesse ai sensi dell'Articolo 29, sulla base della procedura di cui al successivo Articolo 12, il prelievo giornaliero provvisorio per ciascun UdB:

$$P^{Prov}_{UdB,k} = \sum_{REMI} \left(P^{Prov}_{REMI,UdB,k} + CD^{Prov}_{REMI,UdB,k}\right)$$

dove $P^{Prov}_{REMI,UdB,k}$ è dato dalla somma dei seguenti termini:

a) $G^{Prov}_{UdB,k}$, che rappresenta il prelievo provvisorio attribuito giornalmente all'insieme dei PdR MG;
b) $M^{prev}_{UdB,k}$che rappresenta il prelievo atteso, relativo all'insieme dei PdR MM, determinato dall'RdB ai sensi del precedente Articolo 10;
c) $Y^{prev}_{UdB,k}$, che rappresenta il prelievo atteso, relativo all'insieme dei PdR MY, determinato dall'RdB ai sensi del precedente Articolo 10;
d) $GID^{Prov}_{UdB,k}$, che rappresenta il prelievo provvisorio attribuito giornalmente ai PdR dell'impresa di distribuzione per i propri impieghi;
e) $CD^{Prov}_{REMI,UdB,k}$ che rappresenta il prelievo provvisorio giornaliero relativo ai ReMi che servono clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.

11.2 L'RdB determina il termine $G^{Prov}_{UdB,k}$, relativo e, di conseguenza, nella successiva formula il primo membro è sostituito con il termine $G^{Prov}_{UdB,k}$ a ciascun profilo di prelievo standard *PROF*, mediante la seguente formula:

$$\left.\begin{matrix} G^{Prov}_{UdB,k} \\ M^{Prov}_{UdB,k} \end{matrix}\right\} = \sum_{REMI} CA_{PdR} \cdot p^{\%prov}_{PROF,k}$$

dove:

- $p^{\%prov}_{PROF,k}$ è il valore percentuale per il giorno *k* del profilo di prelievo standard *PROF* di cui alla Tabella 3 associato al PdR aggiornato sulla base del termine W_{kr}, determinato e pubblicato dall'RdB all'ultimo orario utile per l'esecuzione della sessione di bilanciamento provvisorio, nel giorno successivo a quello di competenza *k*.

11.3 I prelievi provvisori giornalieri relativi ai ReMi che servono clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, $CD^{Prov}_{REMI,UdB,k}$, sono determinati applicando la regola di allocazione comunicata dagli UdB. In caso di mancato accordo tra questi ultimi o di mancato invio dei dati nei tempi e/o nelle forme previsti, l'RdB procede riproporzionando il dato di misura rilevato sulla base delle capacità di trasporto conferite agli stessi sul punto.

Articolo 12

Determinazione delle partite fisiche giornaliere definitive di competenza di ciascun UdB

12.1 L'RdB, per ogni mese *m*, determina a partire dai dati comunicati dal SII ai sensi dell'Articolo 28:

a) i prelievi giornalieri di competenza di ciascun UdB distinti per tipologia di profilo di prelievo standard *PROF* e per *city gate*:

$$G_{UdB,k} = \sum_{UdD} G_{UdD,UdB,k} \qquad \forall UdB$$

$$GID_{UdB,k} = \sum_{UdD} GID_{UdD,UdB,k} \qquad \forall UdB, \forall k \in m$$

$$M_{UdB,PROF,k} = \sum_{UdD} M_{UdD,PROF,UdB,k} \qquad \forall UdB, \forall PROF, \forall k \in m, \forall PROF$$

$$Y_{UdB,PROF,k} = \sum_{UdD} Y_{UdD,PROF,UdB,k} \qquad \forall UdB, \forall PROF, \forall k \in m, \forall PROF$$

b) i prelievi di cui alla lettera precedente aggregati per tipologia di profilo di prelievo standard *PROF* e distinti per *city gate*:

$$M_{UdB,k} = \sum_{PROF} M_{UdB,PROF,k} \qquad \forall UdB, \forall k \in m$$

$$Y_{UdB,k} = \sum_{PROF} Y_{UdB,PROF,k} \qquad \forall UdB, \forall k \in m$$

c) il totale dei prelievi attribuiti all'UdB, ai fini della determinazione del disequilibrio di competenza, nel giorno gas *k* al *city gate*:

$$P_{REMI,UdB,k} = G_{UdB,k} + M_{UdB,k}^{prev} + Y_{UdB,k}^{prev} + GID_{UdB,k}$$

$$\forall REMI, \forall UdB, \forall k \in m$$

d) il totale dei quantitativi di competenza dell'UdB nel giorno gas *k* consegnati ai clienti finali allacciati alla rete di distribuzione e all'impresa di distribuzione per i propri impieghi:

$$C_{REMI,UdB,k} = G_{UdB,k} + M_{UdB,k} + Y_{UdB,k} + GID_{UdB,k}$$

$$\forall REMI, \forall UdB, \forall k \in m$$

e) il totale dei prelievi attribuiti all'UdB nel giorno gas *k* coincidente con il termine P di cui al comma 16bis.1 della deliberazione n. 137/02:

$$P_{UdB,k} = \sum_{REMI} (P_{REMI,UdB,k} + CD_{REMI,UdB,k})$$

dove:

- $CD_{REMI,UdB,k}$ sono i prelievi relativi ai ReMi che servono clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.

Articolo 13

Determinazione della differenza tra immesso e prelevato atteso

13.1 L'RdB determina ed approvvigiona su base nazionale la differenza giornaliera tra il quantitativo immesso e quello attribuito agli UdB presso i *city gate*:

$$\Delta_k = \sum_{REMI} [IN_{REMI,k} - (\sum_{UdB} P_{REMI,UdB,k})] \qquad \forall k \in m$$

dove:

- $IN_{REMI,k}$ è il quantitativo di gas immesso al *city gate* nel giorno *k*; tale quantitativo comprende anche il gas immesso da impianti di biometano;
- $P_{REMI,UdB,k}$ è il totale dei prelievi attribuiti all'UdB nel giorno gas *k* al *city gate*, di cui al precedente comma 12.1, lettera c).

13.2 Il quantitativo di cui al precedente comma 13.1 è contabilizzato nell'equazione di bilancio dell'RdB dandone distinta evidenza.

13.3 L'RdB valorizza il suddetto termine Δ_k, al netto dei quantitativi approvvigionati per la sua copertura, alla stregua di un disequilibrio, sulla base del prezzo di sbilanciamento applicabile, come definito ai sensi dell'articolo 5 del TIB e dell'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014.

13.4 L'RdB versa se positivo ovvero riceve se negativo a valere sul fondo per la copertura degli oneri connessi al *settlement* gas, l'ammontare corrispondente alla valorizzazione del termine Δ_k ai sensi del comma precedente.

SEZIONE 3
Determinazione e liquidazione delle partite economiche di bilanciamento

Articolo 14
Corrispettivi di disequilibrio

14.1 L'RdB applica, in caso di disequilibrio positivo, ovvero versa, in caso di disequilibrio negativo, all'UdB un corrispettivo pari al prodotto fra il valore assoluto del disequilibrio ed il prezzo di sbilanciamento applicabile, come definito ai sensi dell'articolo 5 del TIB e dell'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014.

14.2 L'RdB definisce le modalità di dettaglio affinché la regolazione delle partite economiche di cui al precedente comma 14.1 avvenga entro il secondo mese successivo a quello di competenza.

Articolo 15
Corrispettivi di scostamento

15.1 L'RdB, in relazione all'eventuale scostamento tra le capacità conferite all'UdB e le capacità da questi utilizzate individuate dai termini $CD_{REMI,UdB,k}$ e $C_{REMI,UdB,k}$, applica i corrispettivi di scostamento di cui all'articolo 17 della deliberazione n. 137/02.

15.2 L'RdB definisce le modalità di dettaglio affinché la regolazione delle partite economiche di cui al precedente comma 15.1 avvenga entro il secondo mese successivo a quello di competenza.

Articolo 16
Compensazione economica delle differenze fra consumi stimati ed effettivi

16.1 Per ciascun mese *m* l'RdB determina:

$$\Delta_{UdB,m}^{IO} = \sum_{k=1}^{n} \left(\sum_{REMI} P_{REMI,UdB,k} - \sum_{REMI} C_{REMI,UdB,k} \right)$$

dove:

- $P_{REMI,UdB,k}$ è il totale dei prelievi attribuiti all'UdB nel giorno gas *k* in esito alla sessione di bilanciamento definitivo, di cui al precedente comma 12.1, lettera c);
- $C_{REMI,UdB,k}$ è il totale dei quantitativi di competenza dell'UdB nel giorno gas *k* in esito alla sessione di bilanciamento definitivo, di cui al precedente comma 12.1, lettera d).

16.2 L'RdB regola le partite economiche di cui al precedente comma 16.1 valorizzandole ad un prezzo pari alla media aritmetica del mese *m* del SAP o *System Average Price* di cui al comma 1.2 del TIB.

16.3 L'RdB versa se positivo ovvero riceve se negativo a valere sul fondo per la copertura degli oneri connessi al *settlement* gas, l'ammontare corrispondente alla differenza fra i corrispettivi applicati e quelli riconosciuti agli UdB ai sensi del comma precedente.

Articolo 17
Corrispettivi variabili

17.1 Per ciascun mese *m* l'RdB determina e applica agli UdB, sulla base dei termini $C_{REMI,UdB,k}$ e $CD_{REMI,UdB,k}$, i corrispettivi variabili CV_U e CV_{FC}, nonché le componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto applicate ai ReMi.

TITOLO 5
SESSIONI DI AGGIUSTAMENTO

Articolo 18
Oggetto

18.1 Il presente Titolo disciplina le modalità con cui l'RdB determina, con riferimento a ciascun anno civile *a* e per ciascun UdB, con dettaglio per UdD, le partite fisiche ed economiche del gas prelevato dal sistema di trasporto in ciascun giorno gas.

18.2 Ai fini di cui al precedente comma 18.1, l'RdB gestisce, su base annuale, apposite sessioni di aggiustamento che comprendono:

a) una procedura di conguaglio annuale, relativa all'anno civile precedente, per la valorizzazione economica della differenza tra le partite fisiche di gas attribuite nelle sessioni di bilanciamento e quelle determinate in base ai dati di misura disponibili al momento in cui è effettuata tale sessione;

b) procedure di conguaglio annuali, riferite al secondo, terzo, quarto e quinto anno civile precedente, per la valorizzazione economica della differenza tra

le partite fisiche di gas attribuite nelle precedenti sessioni di aggiustamento relative ai medesimi anni e quelle determinate in base ai dati di misura disponibili al momento in cui sono effettuate tali sessioni.

18.3 Ogni sessione di aggiustamento comprende:

a) l'attività, in capo al SII, relativa all'aggregazione delle misure e profilazione, di cui alla successiva SEZIONE 1;

b) l'attività, in capo all'RdB, relativa alla determinazione delle partite fisiche giornaliere di cui alla successiva SEZIONE 2;

c) l'attività, in capo all'RdB, relativa alla determinazione e liquidazione delle partite economiche di aggiustamento, di cui alla successiva SEZIONE 3.

SEZIONE 1
Attività svolte dal SII

Articolo 19
Aggregazione delle misure e profilazione

19.1 Il SII sulla base dell'elenco dei PdR di cui al comma 27.3 e delle informazioni trasmesse dalle imprese di distribuzione determina, con riferimento a ogni giorno *k* dell'anno civile *a* di competenza della sessione di aggiustamento e a ciascun UdB, con dettaglio per *city gate* e per UdD, nel rispetto delle relazioni di corrispondenza:

a) la somma dei prelievi dei PdR MG, espressi in Smc:

$$G^{A}_{UdD,UdB,k} = \sum_{PdR} p_{PdR,k} \qquad \forall UdD, \forall k$$

b) il prelievo giornaliero distinto per l'insieme dei PdR MM $M_{UdD,PROF,UdB,k}$ e per l'insieme dei PdR MY $Y_{UdD,PROF,UdB,k}$ a cui è associato il profilo di prelievo standard *PROF*, espresso in Smc:

$$\left.\begin{matrix} M^{A}_{UdD,PROF,UdB,k} \\ Y^{A}_{UdD,PROF,UdB,k} \end{matrix}\right\} = p^{\%}_{PROF,k} \sum_{PDR} \left[\frac{\left(mis_{z+1,PdR} - mis_{z,PdR}\right)}{\sum_{k=d_z}^{d_z+1} p^{\%}_{PROF.k}} \right]$$

$$\forall UdD, \forall PROF, \forall k$$

dove:

- $mis_{z,PdR}$ è la prima misura del PdR precedente il giorno *k*;
- $mis_{z+1,PdR}$ è la prima misura successiva a $mis_{z,PdR}$ in ordine temporale;
- d_z e d_{z+1} sono le date cui le misure $mis_{z,PdR}$ e $mis_{z+1,PdR}$ si riferiscono;
- $p^{\%}_{PROF,k}$ è il valore percentuale per il giorno *k* del profilo di prelievo standard *PROF* di cui alla Tabella 3 associato al PdR aggiornato sulla base del termine W_{kr}, determinato dall'RdB e pubblicato alle ore 18:00 del giorno successivo a quello di competenza *k*;

c) il prelievo giornaliero $GID^{A}_{UdD,UdB,k}$, espresso in Smc, nella titolarità dell'impresa di distribuzione.

19.2 Ai fini delle aggregazioni di cui al comma 19.1, lettere a) e b), il SII verifica che i prelievi di ciascun PdR siano coerenti con i dati in proprio possesso, ovvero che l'impresa di distribuzione ne abbia confermato la correttezza nei termini di cui all'Articolo 31.

19.3 La verifica di coerenza è condotta sulla base di criteri individuati dal SII in coordinamento con l'RdB, e verificati dal Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità. Fra i criteri del presente comma è compreso il confronto fra il prelievo calcolato ed un valore di riferimento determinato in base alla portata massima del gruppo di misura del PdR.

19.4 Almeno nei casi di prelievi che risultino incoerenti sulla base del confronto con il gruppo di misura oppure che vengano esclusi dal processo in esito alle procedure di calcolo e nel caso in cui non sia possibile attribuire un prelievo al PdR, ai fini dell'aggregazione di cui al presente articolo, il SII, attribuisce al PdR un prelievo convenzionale in relazione ai giorni in cui si presentano i suddetti casi determinato in base al prelievo annuo di cui al precedente Articolo 4 e al profilo di prelievo attribuito al PdR ai sensi del precedente comma 7.1. L'attribuzione del prelievo convenzionale ai sensi del presente comma è esplicitata nelle comunicazioni di cui al comma 31.1.

SEZIONE 2
Attività svolte dal responsabile del bilanciamento

Articolo 20
Determinazione delle partite fisiche giornaliere di competenza di ciascun UdB

20.1 L'RdB determina, con riferimento a ogni giorno *k* dell'anno civile *a* di competenza della sessione di aggiustamento, sulla base della procedura di cui al precedente Articolo 12:

a) il totale dei prelievi attribuiti all'UdB, ai fini della determinazione del disequilibrio di competenza, nel giorno gas *k* al *city gate*:

$$P^{A}_{REMI,UdB,k} = G^{A}_{UdB,k} + M^{prev}_{UdB,k} + Y^{prev}_{UdB,k} + GID^{A}_{UdB,k}$$

$$\forall REMI, \forall UdB, \forall k \in m$$

dove $Y^{prev}_{UdB,k}$ e $M^{prev}_{UdB,k}$ sono i termini di cui al precedente comma 10.1, lettera c);

b) il totale dei quantitativi di competenza dell'UdB nel giorno gas *k* consegnati ai clienti finali allacciati alla rete di distribuzione e all'impresa di distribuzione per i propri impieghi:

$$C^{A}_{REMI,UdB,k} = G^{A}_{UdB,k} + M^{A}_{UdB,k} + Y^{A}_{UdB,k} + GID^{A}_{UdB,k}$$

c) il totale dei prelievi attribuiti all'UdB nel giorno gas k, coincidente con il termine P di cui al comma 16bis.1 della deliberazione n. 137/02 ossia:

$$P^{A}_{UdB,k} = \sum_{REMI}(P^{A}_{REMI,UdB,k} + CD^{A}_{REMI,UdB,k}) \qquad \forall k \in a$$

dove:

- $CD^{A}_{REMI,UdB,k}$ sono i prelievi relativi ai ReMi che servono clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.

Articolo 21

Determinazione della differenza tra immesso e prelevato

21.1 L'RdB determina la differenza giornaliera tra il quantitativo di gas immesso e quello attribuito agli UdB in esito alla sessione di aggiustamento:

$$\Delta^{A}_{k} = \sum_{REMI}[IN^{A}_{REMI,k} - (\sum_{UdB} P^{A}_{REMI,UdB,k})] \qquad \forall REMI, \forall k \in a$$

dove:

- $IN^{A}_{REMI,k}$ è il quantitativo di gas immesso al *city gate* nel giorno *k*; tale quantitativo comprende anche il gas immesso da impianti di biometano e, in assenza di errori di misura, è pari al quantitativo utilizzato nella sessione di bilanciamento definitivo;
- $P^{A}_{REMI,UdB,k}$ è il totale dei prelievi attribuiti all'UdB nel giorno gas *k* al *city gate*, di cui al precedente comma 20.1, lettera a).

21.2 L'RdB valorizza il termine Δ^{A}_{k}, al netto dei quantitativi approvvigionati per la sua copertura, alla stregua di un disequilibrio, sulla base del prezzo di sbilanciamento applicabile.

21.3 L'RdB versa se positivo ovvero riceve se negativo a valere sul fondo per la copertura degli oneri connessi al *settlement* gas, l'ammontare corrispondente alle differenze fra la valorizzazione del termine Δ^{A}_{k}, ai sensi del comma precedente, e gli importi precedentemente versati ovvero ricevuti a valere sul medesimo fondo relativamente al:

a) termine Δ_{k} determinato nella sessione di bilanciamento definitivo, con riferimento alla sessione di aggiustamento di cui al comma 18.2, lettera a);

b) termine Δ^{A}_{k} determinato nella precedente sessione di aggiustamento, con riferimento alla sessione di aggiustamento di cui al comma 18.2, lettera b).

SEZIONE 3
Determinazione e liquidazione delle partite economiche di aggiustamento

Articolo 22
Conguaglio corrispettivi di disequilibrio

22.1 L'RdB determina i corrispettivi da applicare, in caso di disequilibrio positivo, o da riconoscere, in caso di disequilibrio negativo, all'UdB pari al prodotto fra il valore assoluto del disequilibrio di competenza, il termine *DS* di cui all'articolo 16bis.1 della deliberazione n. 137/02, ed il prezzo di sbilanciamento applicabile, come definito ai sensi dell'articolo 5 del TIB e dell'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014.

22.2 L'RdB, relativamente a ciascun mese dell'anno civile *a* di competenza della sessione di aggiustamento, determina e regola con ciascun UdB le differenze rispetto agli importi precedentemente fatturati o corrisposti in esito alla:

a) sessione di bilanciamento definitivo, con riferimento alla sessione di aggiustamento di cui al comma 18.2, lettera a);
b) precedente sessione di aggiustamento, con riferimento alla sessione di aggiustamento di cui al comma 18.2, lettera b).

22.3 L'RdB definisce le modalità di dettaglio affinché la regolazione di tali partite economiche di conguaglio in relazione ai corrispettivi di disequilibrio avvenga entro il terzo mese successivo a quello in cui tali partite sono determinate.

22.4 L'RdB versa se positivo ovvero riceve se negativo a valere sul fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas, l'ammontare corrispondente alla differenza fra i corrispettivi applicati e quelli riconosciuti agli UdB ai sensi del comma precedente.

Articolo 23
Conguaglio corrispettivi di scostamento

23.1 L'RdB, in relazione all'eventuale scostamento tra le capacità conferite all'UdB e le capacità da questi utilizzate in esito alla sessione di aggiustamento, individuate dai termini $CD^{A}_{REMI,UdB,k}$ e $C^{A}_{REMI,UdB,k}$, applica i corrispettivi di scostamento di cui all'articolo 17 della deliberazione n. 137/02.

23.2 L'RdB, relativamente a ciascun mese dell'anno civile *a* di competenza della sessione di aggiustamento, determina e regola con gli UdB le differenze rispetto agli importi precedentemente fatturati relativamente ai corrispettivi di scostamento presso i punti di uscita e presso i ReMi in esito alla:

a) sessione di bilanciamento definitivo, con riferimento alla sessione di aggiustamento di cui al comma 18.2, lettera a);
b) precedente sessione di aggiustamento, con riferimento alla sessione di aggiustamento di cui al comma 18.2, lettera b).

23.3 L'RdB definisce le modalità di dettaglio affinché la regolazione delle partite economiche di conguaglio in relazione ai corrispettivi di scostamento avvenga entro il terzo mese successivo a quello in cui tali partite sono determinate.

Articolo 24

Conguaglio della compensazione economica delle differenze fra consumi stimati ed effettivi

24.1 Per ciascun mese *m* di ciascun anno *a* della sessione di aggiustamento l'RdB determina:

$$\Delta_{UdB,m}^{IO,A} = \sum_{k=1}^{n} \left(\sum_{REMI} P_{REMI,UdB,k}^{A} - \sum_{REMI} C_{REMI,UdB,k}^{A} \right)$$

dove:

- $P_{REMI,UdB,k}^{A}$ è il totale dei prelievi attribuiti all'UdB nel giorno gas *k* in esito alla sessione di aggiustamento, di cui al precedente comma 20.1, lettera a),
- $C_{REMI,UdB,k}^{A}$ è il totale dei quantitativi di competenza dell'UdB nel giorno gas *k* in esito alla sessione di aggiustamento, di cui al precedente comma 20.1, lettera b).

24.2 L'RdB determina le partite economiche associate ai quantitativi di cui al precedente comma 24.1 valorizzandole ad un prezzo pari alla media aritmetica del mese *m* del SAP o *System Average Price* di cui al comma 1.2 del TIB.

24.3 L'RdB, relativamente a ciascun mese *m* dell'anno civile *a* di competenza della sessione di aggiustamento, determina e regola con gli UdB le differenze rispetto agli importi precedentemente fatturati o riconosciuti relativamente alla compensazione economica in esito alla:

a) sessione di bilanciamento definitivo, con riferimento alla sessione di aggiustamento di cui al comma 18.2, lettera a);

b) precedente sessione di aggiustamento, con riferimento alla sessione di aggiustamento di cui al comma 18.2, lettera b).

24.4 L'RdB definisce le modalità di dettaglio affinché la regolazione delle partite economiche di conguaglio in relazione alla compensazione economica avvenga entro il terzo mese successivo a quello in cui tali partite sono determinate.

24.5 L'RdB versa se positivo ovvero riceve se negativo a valere sul fondo per la copertura degli oneri connessi al *settlement* gas, l'ammontare corrispondente alla differenza fra i corrispettivi applicati e quelli riconosciuti agli UdB ai sensi del comma precedente.

Articolo 25
Conguaglio corrispettivi variabili

25.1 L'RdB e le imprese di trasporto per quanto di competenza, relativamente a ciascun mese dell'anno civile *a* oggetto della sessione di aggiustamento, determinano sulla base dei termini $C^{A}_{REMI,UdB,k}$ e $CD^{A}_{REMI,UdB,k}$ e regolano economicamente con gli UdB le differenze rispetto agli importi precedentemente fatturati relativamente ai corrispettivi variabili CV_U e CV_{FC} e alle componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto applicate ai ReMi.

25.2 *Soppresso*.

25.3 Le eventuali differenze fra i corrispettivi applicati e quelli riconosciuti agli UdB ai sensi del precedente comma 25.1 sono gestite in coerenza con la relativa regolazione anche in materia di neutralità.

TITOLO 6
PIATTAFORMA INFORMATICA

SEZIONE 1
Piattaforma informatica per la gestione dei dati funzionali al *settlement*

Articolo 26
Piattaforma informatica

26.1 L'RdB mette a disposizione degli UdB, delle imprese di distribuzione e delle altre imprese di trasporto, una piattaforma informatica funzionale all'adempimento di tutti gli obblighi informativi di competenza di cui alle successive sezioni.

26.2 La piattaforma informatica consente almeno la messa a disposizione degli esiti delle sessioni di bilanciamento e aggiustamento agli UdB e alle altre imprese di trasporto per quanto di competenza.

26.3 L'RdB definisce le procedure di accreditamento dei soggetti di cui al precedente comma 26.1.

26.4 Le informazioni gestite nell'ambito della piattaforma sono archiviate e custodite per il periodo necessario al corretto svolgimento delle sessioni di bilanciamento e aggiustamento.

TITOLO 7
OBBLIGHI INFORMATIVI

SEZIONE 1
Obblighi informativi relativi alle relazioni di corrispondenza e ai dati rilevanti costituenti l'RCU

Articolo 27
Obblighi informativi per il SII

27.1 Nei termini previsti al comma 4.1 di ogni anno il SII mette a disposizione di ciascun UdD, con riferimento ai PdR nella titolarità del medesimo utente, e all'impresa di distribuzione per quanto di competenza, le informazioni relative al CA_{PdR} e al profilo di prelievo standard. Le stesse informazioni sono messe contestualmente a disposizione di ciascun UdB con dettaglio per UdD servito nel rispetto delle relazioni di corrispondenza.

27.2 Entro il quartultimo giorno di ciascun mese il SII mette a disposizione dell'RdB e, per quanto di competenza, delle altre imprese di trasporto le informazioni relative al CA_{PdR} e al profilo di prelievo standard per tutti i PdR serviti dall'UdB nel mese successivo, con dettaglio per UdD, aggregati per *city gate* e per tipologia di trattamento.

27.3 Entro il sestultimo giorno di ciascun mese il SII mette a disposizione di ogni UdD:

a) l'elenco dei PdR nella titolarità del medesimo utente con riferimento al mese successivo;

b) i dati rilevanti costituenti l'RCU, con riferimento ai PdR che entrano nella titolarità del medesimo utente nel mese successivo;

c) l'elenco dei PdR non più nella titolarità del medesimo utente nel mese successivo.

27.4 Entro il sestultimo giorno di ciascun mese il SII mette a disposizione di ciascun UdB:

a) l'elenco dei PdR per i quali è presente una relazione di corrispondenza valida con riferimento al mese successivo;

b) i dati rilevanti di competenza costituenti l'RCU, con riferimento ai PdR per i quali il SII instaura una nuova relazione di corrispondenza nel mese successivo;

c) l'elenco dei PdR per i quali non sarà più presente una relazione di corrispondenza nel mese successivo.

27.5 Il SII mette a disposizione di ciascun UdD, con riferimento ai PdR nella propria titolarità, e a ciascun UdB relativamente ai PdR cui è associato sulla base delle relazioni di corrispondenza, e mantiene aggiornata una funzionalità di interrogazione dell'RCU, che consenta anche di effettuare *download* massivi dei dati rilevanti di competenza, tra i quali anche CA_{PdR} e profilo di prelievo standard in vigore.

SEZIONE 2
Obblighi informativi relativi alle sessioni di bilanciamento

Articolo 28
Obblighi informativi per il SII

28.1 Il SII determina e mette a disposizione dell'RdB i valori dei termini $G_{UdD,UdB,k}$, $GID_{UdD,UdB,k}$, $M_{UdD,PROF,UdB,k}$ e $Y_{UdD,PROF,UdB,k}$, di cui all'Articolo 9, aggregati sulla base delle relazioni di corrispondenza aggiornate tenendo conto delle variazioni intervenute, nonché il dettaglio dei PdR che non hanno positivamente superato le verifiche di cui al comma 9.2, corredato dei prelievi giornalieri calcolati e delle informazioni individuate al punto 1, lettera a), della deliberazione 181/2020/R/gas.

28.2 Contestualmente alla messa a disposizione all'RdB ai sensi del precedente comma 28.1, il SII rende disponibili le medesime informazioni alle imprese di distribuzione, all'UdD con riferimento ai PdR nella titolarità del medesimo e a ciascun UdB relativamente ai PdR cui è associato sulla base delle relazioni di corrispondenza, nonché almeno le seguenti ulteriori informazioni:

a) alle imprese di distribuzione e all'UdD, l'indicazione dei flussi di misura relativi ai PdR MG e PdR MM considerati nella determinazione dei valori dei termini $G_{UdD,UdB,k}$ e $M_{UdD,PROF,UdB,k}$;

b) alle imprese di distribuzione, all'UdB e all'UdD, i prelievi calcolati di ciascun PdR considerati nella determinazione dei valori dei termini $G_{UdD,UdB,k}$, $GID_{UdD,UdB,k}$, $M_{UdD,PROF,UdB,k}$ e $Y_{UdD,PROF,UdB,k}$

28.3 Le imprese di distribuzione, l'UdD e l'UdB procedono alla verifica dei dati trasmessi dal SII ai sensi del precedente comma 28.2. La presenza di dati non corretti nei flussi di cui al comma 28.2, lettera a), ovvero l'incompletezza degli stessi, è segnalata dall'UdD all'impresa di distribuzione. Eventuali errori nella determinazione del prelievo di cui al comma 28.2lettera b) sono segnalati al SII.

28.4 Le imprese di distribuzione provvedono alla messa a disposizione al SII dell'eventuale rettifica dei dati di misura utilizzati nell'ambito delle attività di aggregazione di cui al precedente comma 28.1. La mancata trasmissione di rettifiche da parte delle imprese di distribuzione in relazione ai punti che non hanno positivamente superato le verifiche di cui al comma 9.2, costituisce conferma del prelievo inizialmente calcolato ai fini dell'aggregazione per il singolo PdR ovvero, ove applicabile, accettazione dell'attribuzione del prelievo convenzionale ai sensi del comma 9.4.

28.5 Il SII una volta determinati i valori dei termini $G_{UdD,UdB,k}$, $GID_{UdD,UdB,k}$, $M_{UdD,PROF,UdB,k}$ e $Y_{UdD,PROF,UdB,k}$, di cui all'Articolo 9, aggregati sulla base delle relazioni di corrispondenza aggiornate tenendo conto delle variazioni intervenute e dei dati trasmessi dalle imprese di distribuzione ai sensi del precedente comma 28.4, ne dà comunicazione all'RdB, alle imprese di distribuzione, all'UdD e all'UdB con il medesimo dettaglio di cui ai commi 28.1 e 28.2.

28.6 Per tutte le attività funzionali all'esecuzione delle sessioni di bilanciamento di cui al presente articolo, il SII definisce, coordinandosi con l'RdB, e rende disponibile con adeguato anticipo, sul proprio sito internet, le tempistiche di dettaglio, con riferimento a ciascun mese di competenza, nel rispetto dei seguenti termini:

a) entro il 15 di ciascun mese, per la comunicazione di cui al comma 28.1 relativa al mese precedente;

b) almeno 6 giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione di cui al comma 28.1 per la trasmissione delle rettifiche di cui al comma 28.4;

c) entro il 28 di ciascun mese per la comunicazione di cui al comma 28.5 relativa al mese precedente.

28.7 Il SII pubblica sul proprio sito internet i criteri di cui al comma 9.2.

Articolo 29

Obblighi informativi propri delle imprese di trasporto

29.1 L'impresa di trasporto mette a disposizione dell'RdB le informazioni e i dati necessari alla determinazione della sessione di bilanciamento provvisorio secondo modalità e tempistiche definite dall'RdB medesimo.

29.2 Le imprese di trasporto comunicano i prelievi misurati presso i propri ReMi e gli eventuali ulteriori dati necessari allo svolgimento della sessione di bilanciamento definitivo secondo modalità e tempistiche definite dall'RdB.

29.3 L'RdB valuta le soluzioni più opportune finalizzate all'erogazione di un servizio nei confronti delle altre imprese di trasporto per le attività funzionali determinazione della sessione di bilanciamento provvisorio con riferimento all'intera rete.

Articolo 30

Obblighi informativi propri del responsabile del bilanciamento

30.1 L'RdB determina e rende disponibile giornalmente a ciascun UdB nell'ambito della piattaforma informatica di cui all'Articolo 26 i valori di cui al precedente comma 11.1 entro le ore 11:30 del giorno successivo a quello di competenza.

30.2 L'RdB determina e rende disponibile a ciascun UdB nell'ambito della piattaforma informatica di cui all'Articolo 26 i valori di cui al precedente comma 10.1, lettera c), aggregati su base nazionale entro le medesime tempistiche previste per la pubblicazione del W_{kr} e lo aggiorna sino alle ore 11:00 del giorno di competenza.

30.3 Entro il giorno 28 del mese l'RdB determina, sulla base dei valori dei termini trasmessi dal SII ai sensi del comma 28.1, e rende disponibili a ciascun UdB nell'ambito della piattaforma informatica di cui all'Articolo 26, con riferimento al mese precedente, i valori di cui ai precedenti comma 10.1, lettere a), b) e c) e comma 12.1, lettere da a) ad e).

30.4 Entro il 28 del mese l'RdB pubblica sul proprio sito internet per ogni *city gate* il valore del termine:

$$E_{M,REMI} = \sum_{k=1}^{n} \left[IN_{REMI,k} - \sum_{UdB} C_{REMI,UdB,k} \right]$$

dove *n* è il numero di giorni del mese precedente a quello di pubblicazione.

30.5 L'RdB rende disponibili alle altre imprese di trasporto, nell'ambito della piattaforma informatica di cui all'Articolo 26, le informazioni funzionali alla gestione dei processi di competenza.

30.6 L'RdB trasmette all'Autorità, tramite posta elettronica certificata, mensilmente, con riferimento al mese di competenza, una relazione dettagliata sull'andamento del rispetto degli obblighi informativi di cui è destinataria corredata delle evenienze di inottemperanza e di ritardo, con indicazione delle relative motivazioni.

SEZIONE 3
Obblighi informativi relativi alla sessione di aggiustamento

Articolo 31
Obblighi informativi per il SII

31.1 Il SII determina e mette a disposizione dell'RdB i valori dei termini $G^{A}_{UdD,UdB,k}$, $GID^{A}_{UdD,UdB,k}$, $M^{A}_{UdD,PROF,UdB,k}$ e $Y^{A}_{UdD,PROF,UdB,k}$, di cui all'Articolo 19, aggregati sulla base delle relazioni di corrispondenza aggiornate tenendo conto delle variazioni intervenute, nonché il dettaglio dei PdR che non hanno positivamente superato le verifiche di cui al comma 19.2 corredato dei prelievi giornalieri calcolati e delle informazioni individuate al punto 1, lettera a), della deliberazione 181/2020/R/gas:

a) riferiti all'anno civile precedente, entro il 30 aprile di ciascun anno;
b) riferiti al secondo, terzo, quarto e quinto anno civile precedente, entro il 15 gennaio di ciascun anno.

31.2 Contestualmente alla messa a disposizione all'RdB ai sensi del precedente comma 31.1, il SII rende disponibili le medesime informazioni alle imprese di distribuzione, all'UdD con riferimento ai PdR nella titolarità del medesimo e a ciascun UdB relativamente ai PdR cui è associato sulla base delle relazioni di corrispondenza, nonché almeno le seguenti ulteriori informazioni:

a) alle imprese di distribuzione e all'UdD, l'indicazione dei flussi di misura relativi ai PdR MG, PdR MM e PdR MY considerati nella determinazione dei valori dei termini $G^{A}_{UdD,UdB,k}$, $M^{A}_{UdD,PROF,UdB,k}$ e $Y^{A}_{UdD,PROF,UdB,k}$;

b) alle imprese di distribuzione, all'UdB e all'UdD, i prelievi calcolati di ciascun PdR considerati nella determinazione dei valori dei termini $G^{A}_{UdD,UdB,k}$, $GID^{A}_{UdD,UdB,k}$, $M^{A}_{UdD,PROF,UdB,k}$ e $Y^{A}_{UdD,PROF,UdB,k}$.

31.3 Le imprese di distribuzione, l'UdD e l'UdB procedono alla verifica dei dati trasmessi dal SII ai sensi del precedente comma 31.2. La presenza di dati non corretti nei flussi di cui al comma 31.2, lettera a), ovvero l'incompletezza degli stessi, è segnalata dall'UdD all'impresa di distribuzione. Eventuali errori nella determinazione del prelievo di cui al comma 31.2, lettera b), sono segnalati al SII.

31.4 Le imprese di distribuzione provvedono alla messa a disposizione al SII dell'eventuale rettifica dei dati di misura utilizzati nell'ambito delle attività di aggregazione di cui al precedente comma 31.1. La mancata trasmissione di rettifiche da parte delle imprese di distribuzione in relazione ai punti che non hanno positivamente superato le verifiche di cui al comma 19.2, costituisce conferma del prelievo inizialmente calcolato ai fini dell'aggregazione per il singolo PdR ovvero, ove applicabile, accettazione dell'attribuzione del prelievo convenzionale ai sensi del comma 19.4.

31.5 Il SII una volta determinati i valori dei termini $G^{A}_{UdD,UdB,k}$, $GID^{A}_{UdD,UdB,k}$, $M^{A}_{UdD,PROF,UdB,k}$ e $Y^{A}_{UdD,PROF,UdB,k}$, di cui all'Articolo 19, aggregati sulla base delle relazioni di corrispondenza aggiornate tenendo conto delle variazioni intervenute e dei dati trasmessi dalle imprese di distribuzione ai sensi del precedente comma 31.4, ne dà comunicazione all'RdB, alle imprese di distribuzione, all'UdD e all'UdB con il medesimo dettaglio di cui ai commi 31.1 e 31.2.

31.6 Le attività funzionali all'esecuzione delle sessioni di aggiustamento di cui al presente articolo si svolgono secondo le seguenti tempistiche:

a) entro il 31 maggio per la trasmissione delle rettifiche di cui al comma 31.4 riferite all'anno precedente ed entro il 28 febbraio per la trasmissione delle rettifiche di cui al comma 31.4 riferite al secondo, terzo, quarto e quinto anno civile precedente;
b) entro il 30 giugno per la comunicazione di cui al comma 31.5 riferita all'anno precedente ed entro il 31 marzo per la comunicazione di cui al comma 31.5 riferita al secondo, terzo, quarto e quinto anno civile precedente.

31.7 Il SII pubblica sul proprio sito internet i criteri di cui al comma 19.2.

Articolo 32

Obblighi informativi propri delle altre imprese di trasporto

32.1 Le imprese di trasporto comunicano le eventuali rettifiche dei dati di prelievi utilizzati per la determinazione della sessione di bilanciamento definitivo e gli eventuali ulteriori dati necessari allo svolgimento della sessione di aggiustamento secondo modalità e tempistiche definite dall'RdB.

Articolo 33

Obblighi informativi propri del responsabile del bilanciamento

33.1 L'RdB determina e rende disponibili a ciascun UdB, nell'ambito della piattaforma informatica di cui all'Articolo 26, i valori di cui al precedente comma 20.1, lettere a), b) e c):

a) riferiti al secondo, terzo, quarto e quinto anno civile precedente, entro il 15 maggio di ciascun anno;

b) riferiti all'anno civile precedente, entro il 15 ottobre di ciascun anno.

33.2 L'RdB pubblica sul proprio sito internet, per ciascun *city gate*, il valore del termine:

$$\mathrm{E}_{a,REMI} = \sum_{k=1}^{n} \left[IN^{A}_{REMI,k} - \sum_{UdB} C^{A}_{REMI,UdB,k} \right]$$

a) riferiti al secondo, terzo, quarto e quinto anno civile precedente, entro il 15 maggio di ciascun anno;

b) riferiti all'anno civile precedente, entro il 15 ottobre di ciascun anno.

33.3 L'RdB trasmette all'Autorità, tramite posta elettronica certificata, entro un mese dalla pubblicazione di cui al precedente comma 33.2, una relazione dettagliata sugli esiti delle attività delle sessioni di aggiustamento appena concluse e, in particolare, sull'andamento del rispetto degli obblighi informativi di cui è destinataria corredata delle evenienze di inottemperanza e di ritardo, con indicazione delle relative motivazioni.

Allegato A

Tabella 1 Categorie d'uso del gas

Codice	Descrizione	Componente Termica
C1	Riscaldamento	SI
C2	Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria	NO
C3	Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria	SI
C4	Uso condizionamento	NO
C5	Uso condizionamento + riscaldamento	SI
T1	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	NO
T2	Uso tecnologico + riscaldamento	SI

Tabella 2 Classi di prelievo

Codice	Giorni settimanali di prelievo
1	7 giorni
2	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
3	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)

Tabella 3 Profili di prelievo standard e parametri caratteristici

PROF	$\beta_{1,PROF}$	$\beta_{2,PROF}$	$\beta_{3,PROF}$	$\beta_{4,PROF}$	*Categoria d'uso*	*Zona climatica*	*Classe di prelievo*
C1A1	1,00	0,00	0,00	0,00	C1	A	1
C1B1	1,00	0,00	0,00	0,00	C1	B	1
C1C1	1,00	0,00	0,00	0,00	C1	C	1
C1D1	1,00	0,00	0,00	0,00	C1	D	1
C1E1	1,00	0,00	0,00	0,00	C1	E	1
C1F1	1,00	0,00	0,00	0,00	C1	F	1
C2X1	0,00	1,00	0,00	0,00	C2	-	1
C3A1	0,57	0,43	0,00	0,00	C3	A	1
C3B1	0,57	0,43	0,00	0,00	C3	B	1
C3C1	0,76	0,24	0,00	0,00	C3	C	1
C3D1	0,71	0,29	0,00	0,00	C3	D	1
C3E1	0,76	0,24	0,00	0,00	C3	E	1
C3F1	0,72	0,28	0,00	0,00	C3	F	1
C4X1	0,00	0,00	0,00	1,00	C4	-	1
C5A1	0,50	0,00	0,00	0,50	C5	A	1
C5B1	0,50	0,00	0,00	0,50	C5	B	1
C5C1	0,60	0,00	0,00	0,40	C5	C	1
C5D1	0,67	0,00	0,00	0,33	C5	D	1
C5E1	0,72	0,00	0,00	0,28	C5	E	1
C5F1	0,80	0,00	0,00	0,20	C5	F	1
T1X1	0,00	0,00	1,00	0,00	T1	-	1
T1X2	0,00	0,00	1,00	0,00	T1	-	2
T1X3	0,00	0,00	1,00	0,00	T1	-	3
T2A1	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	A	1
T2B1	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	B	1
T2C1	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	C	1
T2D1	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	D	1
T2E1	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	E	1
T2F1	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	F	1
T2A2	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	A	2
T2B2	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	B	2
T2C2	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	C	2
T2D2	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	D	2
T2E2	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	E	2
T2F2	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	F	2
T2A3	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	A	3
T2B3	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	B	3
T2C3	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	C	3
T2D3	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	D	3
T2E3	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	E	3
T2F3	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	F	3